



ASSOCIAZIONE CULTURALE “Insieme per...”

STATUTO

GENERALITÀ

Art. 1 - È costituita una Associazione Culturale che assume il nome di “Insieme per...”. Detta Associazione adotta come simbolo il logo consistente in due maschere intrecciate tra loro, circondate da raggi luminosi e note musicali e dotate di due braccia, sovrastanti la scritta «insieme ...per...».

Art. 2 - La sede sociale dell'Associazione è fissata in Via Beato Angelico, 1 – 09121 – Cagliari. Gli organi dell'Associazione possono comunque riunirsi anche in sedi diverse dalla sede sociale.

SCOPI E FINALITÀ

Art. 3 - L'Associazione è apartitica, fondata sull'osservanza di regole democratiche ed ispirata al rispetto e alla centralità della persona.

Art. 4 - L'Associazione non ha scopi di lucro. Eventuali proventi delle sue attività e delle quote associative, al netto delle spese, saranno utilizzati per ogni esigenza dovuta allo sviluppo delle attività stesse, o per sostenere iniziative di beneficenza. Tutti gli incarichi assumibili all'interno dell'Associazione si intendono naturalmente a titolo gratuito. Nessun Socio può ricevere compensi per lo svolgimento dei propri compiti all'interno dell'Associazione. Tuttavia il Consiglio Direttivo può deliberare un compenso per collaboratori occasionali non iscritti all'Associazione.

Art. 5

- L'Associazione si ispira agli alti valori umani e a quelli della religione cristiana cattolica; essa non impedisce la partecipazione a chi non professa fede cattolica, tuttavia esige dai soci il pieno rispetto della sua ispirazione religiosa.
- L'Associazione persegue la diffusione della cultura artistica, teatrale e musicale ed ha lo scopo di offrire ai soci l'opportunità di partecipare ad esperienze culturali mediante produzione e distribuzione di spettacoli ed attività affini.
- Avvalendosi di risorse proprie o di finanziamenti di terzi, l'Associazione potrà: promuovere iniziative laboratoriali e formative, convegni, stages, seminari; realizzare indagini, studi, ricerche e produzione di opere culturali.
- Vista la matrice di ispirazione cattolica, peculiarità dell'Associazione sarà produrre spettacoli legati alla tradizione religiosa e culturale cristiana.

Art. 6 - Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere la propria attività in rapporto con organismi ed enti pubblici e privati e potrà, a tal fine, stipulare accordi e convenzioni. L'Associazione potrà aderire ed altre istituzioni a carattere scientifico o culturale con finalità analoghe alle proprie, nonché attuare forme di collaborazione con enti pubblici o privati, gruppi o associazioni.

Art. 7 - L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di riferimento e di supporto per individui, gruppi, associazioni, enti e centri che perseguono finalità analoghe a quelle sopra descritte.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - All'Associazione possono aderire persone fisiche, enti o associazioni che avranno, in ogni caso, diritto ad un solo voto in assemblea. L'adesione all'Associazione è libera e volontaria, ma essa impegna all'osservanza delle decisioni prese dagli Organi di essa in conformità alle competenze statutarie.

Art. 9 - L'Associazione è composta da:

- Soci Fondatori: sono coloro che l'hanno fondata costituendo il primo fondo comune; i loro nominativi sono indicati nell'Atto costitutivo dell'Associazione.
- Soci Sostenitori: sono coloro che, fortemente interessati e motivati, si impegnano attivamente nella promozione e nel miglioramento dell'Associazione. Versano una quota associativa maggiore rispetto ai soci ordinari.
- Soci Onorari: sono coloro che, nello svolgimento della loro attività, hanno condiviso gli scopi dell'Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono equiparati ai soci sostenitori.
- Soci Ordinari: sono coloro che, anche non impegnandosi in maniera sostanziale nelle attività organizzative dell'Associazione, ne condividono, solidalmente con gli altri soci, gli scopi e le iniziative.

Art. 10 - La qualità di socio dà diritto di partecipare alle attività sociali. I Soci concorrono a determinare le attività dell'Associazione, e hanno il diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili. Tutti i

soci hanno diritto di iniziativa, che si esercita sotto forma di proposta al Presidente, il quale la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

Art. 11 - I soci hanno il dovere di:

- osservare le regole interne dell'Associazione, ivi incluso il presente statuto;
- osservare le regole dettate dalle Istituzioni alle quali eventualmente l'Associazione aderisce;
- collaborare attivamente e con costanza alla vita dell'Associazione, nell'ambito delle responsabilità a ciascuno assegnate;
- difendere il buon nome dell'Associazione.

I soci non hanno il dovere di partecipare ad eventuali raccolte di quote straordinarie volontarie, ma sono comunque tenuti, in coscienza, a contribuire ogni qualvolta ne siano in grado.

Art. 12 - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che presentano domanda scritta al Consiglio, dichiarando di aderire agli scopi e allo Statuto dell'Associazione e accettando di versare la quota sociale annua. L'ammontare della quota sociale annua viene determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Anche l'ammontare delle eventuali quote straordinarie volontarie è deciso dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione durante la prima Assemblea utile. La quota spettante ai soci sostenitori non può essere superiore a 3 volte quella dei soci ordinari.

Art. 13 - L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento completo della quota sociale annua secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. Tutti coloro che presentano domanda di iscrizione a partire dal primo di ottobre sono tenuti al versamento della quota sociale relativa al solo anno sociale seguente, risultando comunque iscritti anche per i restanti mesi dell'anno sociale in corso.

Art. 14 - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per decadenza: quando non partecipano senza giustificato motivo ad almeno due assemblee ordinarie consecutive o vengano meno i requisiti di ammissione;
- per recesso: quando ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Il recesso ha effetto, ai fini della contribuzione associativa, con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima;
- per esclusione: quando incorrano in inadempienza al versamento delle quote di iscrizione annuale o agli altri obblighi derivanti dal presente Statuto, o quando si rendano responsabili di azioni disonorevoli per l'Associazione o a danno della stessa, o per condotta contraria al buon andamento artistico e/o umano del sodalizio. Sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo, che, prima di adottare la decisione definitiva, può adottare provvedimenti preliminari di avvertimento e/o convocare i soci interessati per un colloquio chiarificatore.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 15 - Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- il Consiglio Direttivo, che prevede al suo interno le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere e Direttore Artistico. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'esercizio di attività professionali imprenditoriali pubbliche o private, o di altre professioni nel campo dello spettacolo, è incompatibile con le suddette cariche.

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 16 - L'Assemblea generale dei soci è convocata in una sessione ordinaria di inizio anno ed in sessioni straordinarie. Potranno prendere parte all'Assemblea i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Un socio regolarmente iscritto può rappresentare al massimo un altro socio regolarmente iscritto, previa presentazione di delega scritta da parte di quest'ultimo. L'Assemblea ordinaria dei soci verrà convocata entro il 30 aprile di ciascun anno sociale.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti di massima:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- esaminare le attività già svolte dall'Associazione e indicare quelle da

svolgere;

- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- discutere ogni altro argomento posto all'ordine del giorno per l'approvazione.

Art. 18 - La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Presidente:

- dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione;
- dai Soci Sostenitori, Onorari ed Ordinari, in numero non inferiore a un terzo della loro somma, che propongano un ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.

Art. 19 - La convocazione dell'Assemblea avverrà tramite invito scritto inviato (anche a mezzo elettronico) o recapitato al domicilio dei singoli soci, o mediante avviso pubblico.

Art. 20 - Le Assemblee vengono indette in prima e seconda convocazione. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei Soci. L'Assemblea in seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti. Per deliberazioni di particolare importanza è comunque necessaria una maggiore partecipazione, come indicato al successivo Art. 22.

Art. 21 - L'Assemblea normalmente delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvo nei casi indicati all'Art. 18. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Nelle deliberazioni riguardanti persone si adotta lo scrutinio segreto.

Quando la votazione avviene a scrutinio palese, gli astenuti non sono computati tra i votanti. Quando la votazione avviene a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle non sono incluse nel numero totale dei voti.

Art. 22 - Eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione ed eventuali provvedimenti di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo possono essere discussi ed approvati dall'Assemblea solo se posti all'ordine del giorno; per tali decisioni occorre il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, che rappresentino almeno i 2/3 dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dai 4/5 dei Soci.

Art. 23 - Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, a soli fini consultivi e ove il Presidente lo ritenga opportuno, rappresentanti di altri Enti e Associazioni pubblici e privati esperti nei settori di attività dell'Associazione.

Art. 24 - Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche. Di ogni seduta è redatto il verbale, secondo modalità stabilite dal Presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è composto da 7 Soci, di cui 6 elettivi. Nel proprio ambito, il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza assoluta il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Inoltre, il consiglio nomina Direttore Artistico un Socio, il quale entra a far parte del Consiglio Stesso. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 26 - Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a due sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica. Nel caso decada o si dimetta un componente che riveste una carica nel Consiglio, tale carica viene riassegnata mediante elezioni interne al Consiglio stesso. Le dimissioni o la cessazione della carica di oltre metà dei componenti comportano la decadenza del Consiglio Direttivo e la necessità di nuove elezioni.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza particolari formalità. Al Presidente spetta la determinazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, anche in questo caso senza formalità. Le riunioni, salvo diversa decisione del Consiglio stesso, non sono pubbliche. Per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, di chi da lui delegato a rappresentarlo.

Art. 28 - Spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- deliberare l'esclusione dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- adottare ogni altra decisione (eventualmente anche disciplinare) in merito al comportamento dei Soci durante l'attività sociale;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'Assemblea, e curare gli affari di ordinaria amministrazione: ad esempio, deliberare le quote associative annue o decidere eventuali compensi per collaboratori esterni all'Associazione;
- proporre all'Assemblea per l'approvazione la richiesta di eventuali quote

addizionali a carattere volontario, da utilizzare per il finanziamento delle attività dell'Associazione;

- curare gli affari di straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto;
- fissare la data dell'Assemblea ordinaria annuale e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- programmare le attività artistiche dell'Associazione nel rispetto delle direttive dell'Assemblea.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sul piano morale, artistico e finanziario.

Art. 30 - Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Egli ha la rappresentanza sostanziale processuale dell'Associazione; qualora sia impossibilitato a svolgere i propri compiti, delega un altro componente del Consiglio Direttivo a rappresentarlo con pieni poteri. Il Presidente ha il compito di porre in essere la necessaria attività per far fronte ad eventuali contingenze dell'Associazione dopo rapida ed informale consultazione con gli altri membri del Consiglio.

Art. 31 - Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Art. 32 - Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente.

Art. 33 - Il Direttore Artistico predisporre un progetto artistico e finanziario per le future attività dell'Associazione e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione del Consiglio. Egli individua tra gli altri soci tutti i Responsabili di Settore necessari per la messa in opera del progetto e li propone al Consiglio, che esamina i le candidature ed eventualmente le ratifica. I Responsabili di Settore hanno nel Direttore Artistico il loro rappresentante nel Consiglio Direttivo, e possono eventualmente essere convocati dal Consiglio in veste consultiva ma non decisionale. Il Direttore Artistico coordina inoltre la scelta degli artisti partecipanti alle attività culturali dell'Associazione.

FONDO COMUNE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

Art. 34 - Si costituisce un fondo iniziale di 413,17 Euro. Si apporta, inoltre, la seguente attrezzatura:

- 1 radiomicrofono ad archetto Jensen;
- 1 amplificatore audio Proel 900 W;
- 1 centralina luci LitePuter C801 completa di 2 dimmer di potenza;
- 10 fari PAR56 con lampada da 300 W, con relativi cablaggi;
- 3 fari spot con lampada da 650 W, con relativi cablaggi;
- 1 lampada di Wood con relativi cablaggi.

Art. 35 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo iniziale;
- quote associative annuali ed eventuali quote volontarie periodiche;
- contributi di Enti, di Associazioni e di privati;
- eventuali donazioni e lasciti; beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- ogni altro provento derivante dalle attività svolte e dalle prestazioni effettuate.

Con questo patrimonio l'Associazione fa fronte alle spese inerenti la realizzazione dei compiti istituzionali e alle altre spese di gestione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo di gennaio e terminano il 31 di dicembre di ogni anno.

Art. 37 - La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo mediante votazione dell'Assemblea, secondo le modalità di cui all'Art. 22.

Art. 38 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa Associazione "Insieme per..." saranno devoluti in beneficenza.

Art. 39 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile.

NORME DI TRANSIZIONE

Art. 40 - Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci Fondatori. Esso dura in carica non più di due anni, trascorsi i quali convoca l'Assemblea dei Soci, che procede a regolari elezioni. I membri del primo Consiglio Direttivo sono rieleggibili.